

Avv. NADIA ESPOSITO
Via Cupa, 14 82020 Ginestra degli Schiavoni (BN)
Tel./Fax 0824 1810609 – Cell. 320 5713611 / 340 9155625
e-mail avvespositonadia@gmail.com
PEC: avv nadiaesposito@puntopec.it

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ARTT.414 e ss. C.P.C.
E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per il sig.ra Scoppettuolo Rita, nata a Grottaminarda (AV) il 17/01/1982, residente in Montecalvo Irpino (AV), al Corso Vittorio Emanuele n.26, C.F. SCPRTI57S49E206H, rappresentata e difesa dall' Avv. Nadia Esposito C.F. SPSNDA79R53A783H PEC: avv nadiaesposito@puntopec.it, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Ginestra degli Schiavoni (BN) alla via Cupa n.14, che dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0824 1810609 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC avv.nadiaesposito@puntopec.it;

-Ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca**, (C.F. 80185250588) in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, (C.F: 80039860632) in persona del Dirigente p.t.;
- **Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la provincia di Benevento**, in persona del Dirigente p.t.;

-Resistenti-

E NEI CONFRONTI

- Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell' Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017,

-Litisconsorti-

Oggetto: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) , ovvero nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi del 399 del Decreto Legislativo 297/1994. Risarcimento danni in forma specifica.



PREMESSO IN FATTO CHE

- 1) La ricorrente sig.ra Scoppettuolo Rita è insegnante precaria, abilitata alla professione docente perché in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, presso l'Istituto Magistrale Statale "G.D'Orso" in Ariano Irpino (AV);
- 2) La ricorrente è altresì in possesso del diploma di Specializzazione Polivalente per l'ordine della scuola materna previsto dall'art. 325 del T.U. approvato con D.Lvo 16/04/94, conseguito il 19/10/02 per l'esercizio delle attività di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazione di handicap;
La ricorrente è altresì in possesso del diploma di abilitazione di "Differenziazione didattica secondo il metodo "Froebel" conseguito in data 15/10/92; nonché del diploma di abilitazione di "Differenziazione didattica secondo il metodo Agazzi" conseguito in data 23/06/93; nonché del diploma di abilitazione di "Differenziazione didattica secondo il metodo Montessori" conseguito in data 25/06/93; nonché del corso di aggiornamento in "I disturbi neuropsicologici nell'adulto e in età evolutiva" conseguito in data 19-20/04/97;
- 3) La ricorrente, risulta attualmente inserita nella graduatoria di II fascia di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo della provincia di Benevento, per gli anni scolastici 2014/2015-2015/2016 e 2016/2017, (AAAA) scuola dell'infanzia con punti 98 e, dunque, nella graduatoria utilizzabile soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato;
La ricorrente, aspira ad essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell' Infanzia (AAAA), **nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Benevento valide per gli anni 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti attualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art.339 del D.Lgs 297/1994 e succ. modif.**
- 4) Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, in maniera illegittima non ha concesso ai docenti titolari del diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato;
Il D.M. 235/2014, ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*".



Dunque ai sensi del D.M. 235/2014 ART.9 co. 2,3, le domande di permanenza e aggiornamento e/o trasferimento dovevano essere presentate esclusivamente con modalità WEB, essendo motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art.9 co.2,3.

La piattaforma web, però, denominata “*Istanze on line*” non riconosceva come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'anno 2001/2002 e non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR, tale sistema impediva ed impedisce alla ricorrente di farsi riconoscere dal sistema come docente con conseguenziale esclusione dalle procedure di aggiornamento.

- 5) Il consiglio di Stato, con sentenza definitiva n.1973/2015 del 16 aprile 2015, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha altresì statuito che: “... *i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti o ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...*”, **con il conseguente obbligo conformativo per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrale ante 2001 nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento;**
- 6) La ricorrente, infatti, nella diffida A/R di messa in mora, inviata al MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., nonché all' Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la provincia di Benevento, premettendo di essere in possesso del diploma magistrale, riconosciuto quale titolo abilitante, richiedeva di essere inserita nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dell' Ambito territoriale provinciale di Benevento, per la classe di concorso AAAA Scuola dell' Infanzia;
- 7) Esponeva altresì la ricorrente che, il piano straordinario assunzioni in ruolo previsto per l'a.s. 2015/2016 riguarderà gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e che la stessa non avrebbe dunque la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, inizialmente prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto, a quella data, le suddette graduatorie, potrebbero essere non più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della stessa;
- 8) Nella diffida sopra richiamata, la ricorrente, richiedeva altresì all' amministrazione competente, l'accesso al sistema telematico “*istanze on line*” di aggiornamento delle graduatorie ovvero di essere autorizzata alla presentazione in forma cartacea;
- 9) tutte le richieste di cui sopra, rimanevano prive di riscontro.

PREMESSO IN DIRITTO CHE

A) Sulla Giurisdizione del Giudice del Lavoro.



La giurisdizione dell'attuale controversia è da individuarsi in capo al Giudice ordinario, in funzione del Giudice del lavoro.

Il D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, all'art.11 co.6, sancisce quanto segue: *“La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro”*. Vi è infatti un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato in merito, in quanto, a seguito della trasformazione delle graduatorie in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse, divenendo in tal caso una “pretesa” all’inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo abilitante ottenuto a norma di legge, divenendo dunque posizione giuridica di “diritto soggettivo”.

A sostegno di tale tesi: Consiglio di Stato , Sez.VI n.5794 del 24/11/2014; Cassazione civile a Sezioni Unite , ordinanza n.16756 del 23/07/2014, TAR Lazio , Roma, Sez. III Bis n.437 del 19/04/2014, Consiglio di Stato Sez. VI n.5953 del 11/12/13;

B) Sulla illegittimità degli atti ministeriali che non hanno consentito alla ricorrente di formulare domanda di inserimento in graduatoria.

Preliminarmente è opportuno analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime personale docente di ruolo della scuola, prevedendo **la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili**. L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D.Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: *“art. 399. - (Accesso ai ruoli) – 1. l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo , per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”*.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate. Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge n. 333/2001, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/99), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per titoli;



- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/99 (25.05.1999) possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. n. 124/99, in una graduatoria, per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 143/2004 e succ. mod., è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In effetti, **la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.**

C) Sulla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *“per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:....c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007- 2009,...per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente....Con l'effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 97/04, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il bienni 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97/04, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica”.*



L'art. 1, comma 605, della legge n. 296/06, dunque, con il dichiarato intento di “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **“DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”**. La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato. La legge Finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. La ricorrente tuttavia ha conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

D) Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha portato alla creazione ed alla gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, occorre ripercorrere la disciplina della legge del diploma magistrale.

L'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 297/94 ha previsto quanto segue: “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne ,ora Scuola dell'Infanzia.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “...continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi...”. **L'art. 197, comma 1, del D.lgs. 297/94** ha stabilito, a sua volta, “a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'Istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare**”. Con il DPR n. 232/1998 è stato approvato il “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425”. L'art. 15, comma 7, del DPR 232/98, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale



valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/98. In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 – denominato “Norme Transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare”, perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato *“Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ...l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale”*.

Il Decreto Ministeriale n. 175/97, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: *“In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale...è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado...di durata quinquennale...Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna”*. Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- **i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: **al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;**

- **i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante all'insegnamento;**

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale”*.

E) Sul formale riconoscimento, da parte del Miur, della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2013 del 11.09.2013 (numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è



stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento**. Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, *“..prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. n. 1054/1923, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. n. 297/94. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del DPR 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal DDG n. 82 del 24 settembre 2012...”* (Consiglio di Stato, Seconda Sezione, numero 03813/2013 del 11.09.2013). Riassumendo, quindi, il **DIPLOMA MAGISTRALE** conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;
- nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

F) Sulla richiesta avanzata dalla ricorrente di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha ottenuto una definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015, con la quale, ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli a.a.s.s.2014/2017.

I diplomati magistrali, dunque, con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento **erano già in possesso del titolo abilitante e il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.**

Infatti, nella sentenza sopracitata sentenza, veniva così sancito *...” risulta, altresì fondata la pretesa dell'inserimento nella terza fascia, ovvero la stessa fascia in cui le attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inserite qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in*



precedenza dal Ministero il quale anche dopo il riconoscimento ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento di supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato..”

Il Ministero, infatti, considerava non sufficiente il diploma magistrale, consentendo l'inserimento degli interessati solo nelle graduatorie di istituto e non in quelle permanenti, impedendo così di fatto a migliaia di precari della scuola di aspirare alla stabilizzazione.

La questione dopo anni si era risolta con il parere del Consiglio di Stato n.3813/2013, in occasione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento del Decreto Ministeriale n.62/11 recepito con DPR 25/03/2014 che aveva accolto il ricorso.

Nonostante però la pronuncia del Capo dello Stato, il Ministero insisteva nel non inserire i diplomati magistrali nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, ritenendo non valido il titolo conseguito, di qui un nuovo contenzioso che vedeva rigettato il ricorso e dunque successivamente l'appello al Consiglio di Stato che ha portato all'accoglimento della domanda.

Nella sentenza n. 1973/2015, il consiglio di Stato ha infatti stabilito:...” *sussiste l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal D.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria....”... ”*

..”*Se è incontestabile che con il decreto ministeriale n.235/2014, sulla base del citato parere , è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n.297/94 riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.*

Dunque, continua la motivazione ..”*non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno 2001/2002 al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento , fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale*



abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle cattedre graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.

..” Conseguentemente risulta fondata la stessa presentazione delle cattedre domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato”.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 sul riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, con nota prot. n. 19621 del 06/07/2015 avente ad oggetto *“Richieste di inserimento in Graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002”*, che si produce, il Ministero dell'Istruzione, Università a chiarimento della nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, che si produce, ha ulteriormente ribadito agli Uffici Scolastici Regionali che ***“ debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell' ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli. Viceversa, non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto...(Omissis)”***

Dunque, devono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, tutti i docenti e non solo gli appellanti destinatari della pronuncia del consiglio di stato sent.1973/15, ovvero tutti i docenti destinatari di sentenze concluse nel merito, e inseriti con riserva quei soggetti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli.

Con la sentenza n. 1973/15, il Consiglio di Stato ha, dunque, dichiarato l'illegittimità del DM 235/14 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017.

Secondo la predetta sentenza infatti, *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della*



pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali". E ancora *"...risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato..."* (Consiglio di Stato n. 1973/2015). Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come già esposto, **la ricorrente ha inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea**, ma tale diffida non ha sortito effetto alcuno.

G) Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014.

La pronuncia del Consiglio di Stato sull'annullamento del D.M. 235/2014 **ha conseguito un'efficacia *erga omnes***, includendo pertanto, anche i soggetti che non hanno partecipato al processo, ma che sono interessati dagli effetti che tale declaratoria ha prodotto;

Sull'efficacia *erga omnes* del giudicato Amministrativo, appare necessario sottolineare che se il D.M. 235/2014 avesse consentito alla ricorrente di poter validamente produrre domanda d'inserimento nella graduatoria ad esaurimento la stessa non avrebbe ripiegato sull'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto che, come noto, consentono unicamente la possibilità di essere destinatari di offerte di supplenze a tempo determinato (spesso brevi e saltuarie) senza possibilità di assunzione. La procedura prevista dal D.M. 235/2014 non ha consentito, di fatto, alla ricorrente di poter presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie per cui è causa e solo alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16/04/2015 la stessa ha potuto formulare diffida al Ministero.

La dottrina ha individuato una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente alle sole parti processuali, ma dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cass. Sez.I 13/03/1998 n. 2734, in Giust.civ.Mass.1998,573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura



regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli Sez.IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n.3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co.132 art. 1 L.311/2004 e confermato dal co.6 art.41 D.L.207/2008.

Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“La finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario a consentire l'esplicazione dei principi riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Non vi è alcun dubbio, dunque, che la pronuncia del Consiglio di Stato giovi anche all' odierno ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità per il MIUR di respingere le richieste del ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

H) Sulla non tardività e sulla non prescrizione della richiesta di ammissione in GAE del ricorrente.

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006 con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei «DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE».

La normativa è chiarissima e parla di abilitazione come valido titolo di accesso alle graduatorie. La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimenti di NUOVI abilitati nella terza fascia della graduatoria. La ricorrente “non è nuovo abilitato, in quanto, il conseguimento del titolo abilitante è avvenuto per tutti, ed anche per la ricorrente, Scoppettuolo Rita “entro l'a.s. 2001/2002”.

Tale convincimento appare suffragato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 1973/2015 nella quale viene valorizzata la circostanza che i diplomati magistrali *«... al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della*



pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali» "

Non può nemmeno parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. La ricorrente pertanto non ha visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto.

Dunque, oggi la richiesta di ammissione in G.A.E. della ricorrente non è assolutamente tardiva. Occorre evidenziare altresì che non si è nell'ipotesi di decadenza neanche per non aver presentato la domanda nel 2007 in quanto il diritto soggettivo dei docenti è soggetto a prescrizione e non a decadenza.

Secondo il Tribunale di Padova a seguito del giudizio instaurato nell'anno 2015 *" non può ritenersi che il diritto all'inserimento in GAE sia altrimenti prescritto, atteso che la possibilità di esercizio del medesimo persiste in via permanente quanto meno sino al momento di chiusura definitiva della graduatoria "*.

Sulla base di tali presupposti il Tribunale di Padova ha accolto il ricorso proposto nell'interesse di alcuni docenti in possesso di diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 e accertato il diritto degli stessi *" a presentare domanda di ammissione in GAE"*.

Si evidenzia all'Ill.mo Giudicante come anche i Giudici del Lavoro del Tribunale di Napoli nord, condividono l'assurdità del perdurare dell'esclusione dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 dall'accesso alle Graduatorie utili a partecipare al piano di immissioni in ruolo straordinario. Le ordinanze evidenziano, infatti, come sia *"del tutto ingiustificato il perdurante comportamento delle amministrazioni convenute che [...] alcuna modifica hanno apportato al sistema informatico di presentazione delle domande, con ciò di fatto continuando a impedire l'accesso nelle graduatorie di cui si discorre alle odierne ricorrenti"*. Riconosciuto, quindi, non solo il diritto violato, ma anche l'esistenza dell'urgenza nella decisione visto che *"il mancato inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie a esaurimento li espone a gravi danni professionali, soprattutto in relazione alle nuove immissioni in ruolo che verranno effettuate nell'imminenza per effetto della recente approvazione da parte del Parlamento della riforma della scuola e relativo piano straordinario di stabilizzazione del personale precario"*.

Il Tribunale di Como sempre nell'anno in corso, ha altresì accolto il ricorso di alcuni docenti in possesso di diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 e ordinato *"al Ministero dell'Istruzione, di*



consentire la presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento", ritenendo particolarmente urgente la questione in ragione della presentazione delle successive domande.

Secondo il Tribunale, infatti, "l'illegittimità delle scelte del Ministero deriva dalla disparità di trattamento venutasi a determinare a seguito dell'esclusione dalle graduatorie di docenti in possesso di titolo abilitativo ottenuto precedentemente alla trasformazione delle graduatorie stesse da permanenti ad esaurimento". "Il divieto legislativo di effettuare nuove iscrizioni nelle graduatorie non può essere esteso a quei docenti in possesso dei requisiti per l'iscrizione già prima della trasformazione sopra indicata".

Il Tribunale del Lavoro di Cremona accoglie in pieno le richieste di tutela proposte e, emana ben sette decreti *inaudita altera parte* in cui ordina al MIUR l'immediato inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento d'interesse con il relativo diritto a partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal Governo, evidenziando il pregiudizio grave e irreparabile arrecato ai docenti in possesso di diploma magistrale abilitante ed esclusi da sempre dal Ministero dell'Istruzione dalla possibilità di poter correttamente accedere alle Graduatorie a Esaurimento e alle relative operazioni di immissione in ruolo. Con sette provvedimenti di identico tenore il Giudice ordina perentoriamente al MIUR e alle Amministrazioni interessate di consentire ai sette docenti "di presentare la domanda di inserimento in III Fascia delle graduatorie a esaurimento definitive [...], classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017" e, soprattutto, "di accogliere la domanda di cui sopra a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini della partecipazione del ricorrente al piano straordinario di immissioni in ruolo".

Il Giudice del Lavoro di Avezzano accoglie il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e acconsente all'inserimento della docente ricorrente, in possesso di un diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, nelle Graduatorie ad esaurimento della provincia dell'Aquila.

Un altro provvedimento che si aggiunge a quelli disposti di cui sopra evidenziati e, alla sentenza del Consiglio di Stato dell'aprile 2015.

I)Sul danno subito dalla ricorrente a causa della esclusione dalla procedura di aggiornamento delle graduatorie. Domanda subordinata di risarcimento in forma specifica.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.



La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia **risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute** ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari **all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Benevento**, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), **valida per gli anni scolastici 2014/2017**, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Tanto quanto sopra premesso ed esposto, la sig.ra Scoppettuolo Rita, come sopra rappresentata difesa e domiciliata,

RICORRE

All' On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, perché accolga le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O DELLA ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- A) del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), e in particolare, nella parte in cui: all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2e3, stabilisce che*la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità*



WEB...secondo le seguenti modalità...a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione”, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00 nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle istanze via web – inserimento”, presente sul sito internet del Ministero; all'art. 10, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, al comma 2, lettera b, stabilisce che ...è motivo di esclusione....la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3

- B)** delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Benevento, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), valida per gli anni 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento del ricorrente.

E per l'effetto:

- C)** Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire alla ricorrente la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Benevento, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), valida per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica “Istanze on line”, ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;
- D)** Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

Nel merito

accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Benevento, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), valida per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli



prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, **condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge e dunque consentire alla ricorrente di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo.**

*** **

La ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate sono proposte, in subordine, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

*** **

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 – così come rettifiche per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale – ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con vittoria di spese e competenze del presente da giudizio.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione e di articolare i mezzi istruttori che si renderanno necessari anche in conseguenza delle avverse eccezioni e produzioni, nel giudizio *de quo*, nonché di formulare ulteriori domande e richieste in altro giudizio compresa quella per il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente a causa del comportamento illegittimo della Amministrazioni.

In via istruttoria:

- In caso di contestazioni , ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione della documentazione riguardante la ricorrente.
- **Si producono e depositano i seguenti documenti:**
 - 1) D.M.235/14;



- 2) Sentenza Consiglio di Stato n.1973/2015;
- 3) Nota Ministero del 06/07/2015;
- 4) Nota Ministero del 26/06/2015;
- 5) Nota Ministero del 20/05/2015.
- 6) Diploma di maturità Magistrale;
- 7) Diploma di specializzazione polivalente per l'esercizio delle attività di sostegno;
- 8) Diploma di abilitazione di differenziazione didattica secondo il metodo "Froebel";
- 9) Diploma di abilitazione di differenziazione didattica secondo il metodo "Agazzi";
- 10) Diploma di abilitazione di differenziazione didattica secondo il metodo "Montessori";
- 11) Corso di aggiornamento "I disturbi neuropsicologici nell'adulto e in età evolutiva";
- 12) Modello scelta delle istituzioni scolastiche -Graduatorie di circolo e d'Istituto del personale docente ed educativo a.a.s.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; scuola dell'infanzia;
- 13) Diffide per l'inserimento in graduatoria;
- 14) Graduatorie ad esaurimento definitive III fascia dell' Ambito territoriale di Benevento infanzia;
- 15) Sentenza Tribunale di Siena n.299/2015.

Ai fini di quanto disposto dalla L. 488/99, come integrata dal D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile, e il valore del contributo unificato è pari ad €.259,00.

Ginestra degli Schiavoni, 30 dicembre 2015

Avv. Nadia Esposito

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART.151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura in calce del sopracitato atto introduttivo,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell' Ambito Territoriale della provincia di Benevento, per la classe concorsuale AAAA infanzia;
- L'art.10, comma 5, della Legge recante, norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*", in relazione al piano straordinario di immissioni in ruolo di oltre 100.000



insegnanti ,prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso di cui sopra deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell' Infanzia AAAA, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo , sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n.106 ”... *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*”;
- La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- Già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n.205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art.151 c.p.c.;
- Il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c.;-la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento s cui si controverte;
- Anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “...*L'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...)giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art.151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con ordinanza del 31/08/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e*



del'Ufficio Regionale per la Liguria..." (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro. RG n.3578/11 provvedimento del 01/09/2011 pubblicato sul sito internet del MIUR).

RILEVATO INFINE CHE

- Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_14.

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

- La notifica del Ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell' Infanzia AAAA, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:
 - a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero R.G. del ricorso e data dell'udienza;
 - b) nome dei ricorrenti e indicazione dell' Amministrazione intimata;
 - c) sunto dei motivi del ricorso;
 - d) indicazione dei contro interessati , genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente iscritti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell' Infanzia AAAA, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti , per le suddette classi concorsuali nell'ambito territoriale di Benevento;
 - e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.
 - La notifica del Ricorso alle Amministrazioni Convenute/Resistenti, mediante consegna della copia all' Avvocatura Distrettuale dello Stato in 80100 Napoli via Armando Diaz,11, **ovvero di effettuare la notifica del Ricorso alle Amministrazioni Convenute/Resistenti a mezzo PEC.**
- Ginestra degli Schiavoni, 30 dicembre 2015

Avv. Nadia Esposito

